

## ***Farmacie: no alla correzione della remunerazione aggiuntiva negli aiuti di stato***

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

### **Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche**

Scopri di più

Qualche settimana addietro molte **farmacie** sono state raggiunte da una **comunicazione dell'Agenzia delle Entrate** (c.d. **compliance**) avente come finalità la promozione spontanea alla regolarizzazione della compilazione del prospetto del **quadro RS del modello Redditi 2022** dedicato agli **Aiuti di Stato** per l'anno 2021.

**L'invio massivo alle farmacie** è conseguente all'incertezza che all'epoca vigeva sulla natura della cosiddetta **remunerazione aggiuntiva** erogata per il **rimborso dei farmaci dispensati** in regime di Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Si trattava di un **contributo in conto esercizio a fondo perduto** erogato a **sostegno delle farmacie territoriali** contraddistinto, peraltro, da un **duplice regime fiscale**:

- la remunerazione aggiuntiva **sperimentale** prevista dal Decreto Sostegni per il periodo 01.09.2021 – 31.12.2022 era **esclusa da IVA** e **non imponibile** ai fini delle **imposte sui redditi e IRAP**;
- la remunerazione aggiuntiva **strutturale** prevista dalla Legge di bilancio 2023 per il periodo d'imposta 2023 e fino al mese di febbraio 2024 era **esclusa da IVA** ma **imponibile** ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Il **differente trattamento sul piano dell'imposizione diretta** si spiega con il fatto che mentre la prima versione del contributo aveva natura di **ristoro**, al pari degli altri **contributi a fondo perduto** erogati per contrastare la pandemia da Covid-19 (potendo quindi godere del regime ex [art. 10-bis, D.L. n. 137/2020](#)), la remunerazione aggiuntiva che ha riguardato le distinte contabili del 2023 e dei primi 2 mesi del 2024 è stata riproposta per **salvaguardare la rete di prossimità** rappresentata dalle farmacie, assumendo, dunque, una **valenza stabile** e non eccezionale a **seguito dell'emergenza epidemiologica** da Covid-19.

Ad ogni modo, dal mese di marzo 2024 la **remunerazione aggiuntiva** è stata **abrogata** in modo definitivo, essendo stata assorbita dalla **nuova remunerazione SSN** introdotta dalla Legge di

bilancio 2024.

In merito all'aspetto legato alla **dichiarazione dei redditi**, in attesa degli opportuni chiarimenti ufficiali, molte farmacie, su consiglio del proprio commercialista, hanno saggiamente **adottato un comportamento prudente**, considerando la remunerazione aggiuntiva maturata nel periodo d'imposta 2021 un **Aiuto di Stato da inserire** nel relativo prospetto del modello Redditi 2022 con il **codice residuale 999**.

D'altro canto, gli addetti ai lavori avranno pensato che un'**informazione in più**, sebbene non dovuta, non avrebbe comportato alcuna sanzione, mentre **l'omessa indicazione di un Aiuto di Stato** in dichiarazione avrebbe avuto **ricadute negative reali in termini di sanzioni**.

Senonché, in seguito è emerso che la remunerazione aggiuntiva **non andava esposta in dichiarazione, non costituendo un Aiuto di Stato**. Da qui l'invio massivo delle comunicazioni di **compliance** alle farmacie che invece hanno **cautelativamente** esposto il dato nel **modello Redditi 2022**.

Per quanto qui interessa, però, si tratta di una comunicazione che non comporta **alcuna conseguenza, nemmeno in termini di adempimenti aggiuntivi**. Infatti, è la stessa Agenzia delle Entrate a chiarire che l'erroneo inserimento in dichiarazione della remunerazione aggiuntiva 2021 da parte delle farmacie, **non** determina la necessità di presentare una **dichiarazione integrativa** per la relativa correzione.

In altri termini, le farmacie che **avessero indicato la remunerazione aggiuntiva sperimentale nel prospetto degli Aiuti di Stato** della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2021, commettendo così un **errore meramente formale**, non sono tenute alla presentazione di **alcuna dichiarazione integrativa** per sanare l'errore commesso.

Si ritiene che le medesime conclusioni possano **valere anche per la remunerazione aggiuntiva sperimentale** relativa all'anno **2022**, nonché per la **remunerazione aggiuntiva strutturale** per gli anni d'imposta 2023 e 2024, laddove eventualmente esposte nel **prospetto degli Aiuti di Stato della dichiarazione dei redditi**.